

# Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato e la rete di strade nazionali (Legge sul fondo infrastrutturale, LFIT)

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 86 capoverso 3 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale  
(Cost.)<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 2005<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1** Fondo

<sup>1</sup> Il fondo infrastrutturale per il traffico negli agglomerati e la rete di strade nazionali è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

<sup>2</sup> Il fondo finanzia:

- a. il completamento della rete di strade nazionali secondo l'articolo 197 numero 3 Cost.;
- b. l'eliminazione di insufficienze di capacità su questa rete che ne limitano la funzionalità;
- c. contributi per le misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati.

## **Art. 2** Finanziamento

Il fondo infrastrutturale è finanziato:

- a. tramite il trasferimento di 2,2 miliardi di franchi attinti dagli accantonamenti per il finanziamento speciale a favore del traffico stradale quale versamento iniziale al momento dell'entrata in vigore di questa legge;
- b. tramite un importo del prodotto netto secondo l'articolo 86 capoverso 3 Cost. definito annualmente dall'Assemblea federale nell'ambito del preventivo.

## **Art. 3** Credito complessivo

Contemporaneamente all'approvazione della presente legge l'Assemblea federale stanza un credito complessivo e lo attribuisce ai differenti compiti di cui all'articolo 1 capoverso 2.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2006 701

**Art. 4** Completamento della rete di strade nazionali

<sup>1</sup> La rete di strade nazionali deve essere completata in massima parte entro il 2015. In casi motivati, tale termine può essere prolungato.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale stanZIA i fondi per il completamento della rete di strade nazionali parallelamente all'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 5** Eliminazione di insufficienze di capacità sulla rete di strade nazionali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma per l'eliminazione di insufficienze di capacità sulla rete di strade nazionali.

<sup>2</sup> Informa periodicamente l'Assemblea federale sullo stato di realizzazione del programma e chiede lo stanziamento dei crediti per il periodo successivo.

**Art. 6** Traffico d'agglomerato

<sup>1</sup> L'Assemblea federale definisce i progetti urgenti e realizzabili nel settore del traffico d'agglomerato e stanZIA i relativi fondi parallelamente all'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> Il traffico d'agglomerato è sostenuto inoltre conformemente agli articoli 17a-17d della legge federale del 22 marzo 1985<sup>3</sup> concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano per il cofinanziamento di programmi d'agglomerato.

<sup>4</sup> Informa periodicamente l'Assemblea federale sullo stato di realizzazione del programma e chiede lo stanziamento dei crediti per il periodo successivo.

<sup>5</sup> I contributi per il traffico d'agglomerato sono concessi a favore di infrastrutture stradali e ferroviarie ubicate all'interno di una città o di un agglomerato e volte a migliorare la fluidità del traffico nell'ambito di questi spazi. I progetti per infrastrutture ferroviarie devono essere in relazione diretta con il decongestionamento del traffico stradale.

**Art. 7** Indebitamento e remunerazione

<sup>1</sup> Il fondo non può indebitarsi.

<sup>2</sup> La liquidità non è remunerata.

<sup>3</sup> RS 725.116.2

**Art. 8** Procedura di prelievo

L'Assemblea federale stanziava ogni anno con il preventivo e mediante decreto federale separato i crediti annuali per il finanziamento dei compiti secondo l'articolo 1 capoverso 2.

**Art. 9** Contabilità del fondo

<sup>1</sup> La contabilità del fondo si compone del conto economico e del bilancio.

<sup>2</sup> Il conto economico contempla:

- a. i redditi: sono composti dalle dotazioni di cui all'articolo 2 come pure dalla capitalizzazione degli impianti delle strade nazionali in costruzione;
- b. gli oneri: sono composti dai prelievi per il finanziamento dei compiti di cui all'articolo 1 capoverso 2 come pure del riporto nel bilancio federale degli impianti per le strade nazionali terminati.

<sup>3</sup> Il bilancio attesta la liquidità, gli impianti delle strade nazionali in costruzione e il capitale di dotazione.

**Art. 10** Approvazione della contabilità e pianificazione finanziaria

<sup>1</sup> Il Consiglio federale sottopone annualmente la contabilità del fondo all'approvazione dell'Assemblea federale con decreto federale semplice.

<sup>2</sup> Elabora una pianificazione finanziaria e la trasmette all'Assemblea federale insieme al preventivo.

**Art. 11** Scioglimento del fondo

Completata la rete di strade nazionale e conclusi i programmi secondo gli articoli 5 e 6, ma al più tardi 20 anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale scioglie il fondo. Può prolungare tale termine di 5 anni al massimo. I mezzi inutilizzati sono attribuiti al finanziamento speciale a favore del traffico stradale.

**Art. 12** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

**Art. 13** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

